



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 maggio 2011 (10.05)
(OR. en)**

9562/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0074 (NLE)**

**UD 112
AND 3**

NOTA

della:	presidenza
al:	Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica doganali)
n. doc. Com.:	9020/11 UD 97 AND 2 + COR 1
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato misto CE-Andorra con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro

Si allega, per le delegazioni, un testo riveduto elaborato dalla presidenza alla luce delle osservazioni formulate dal Gruppo nella riunione del 29 aprile 2011.

Si invitano le delegazioni a trasmettere eventuali osservazioni sul presente documento alla presidenza (lajos.rajczy@kum.gov.hu), ai servizi della Commissione (Johan.Verheggen@ec.europa.eu) e al segretariato del Consiglio (dgc1b@consilium.europa.eu) entro le **ore 12.00 di venerdì 6 maggio**.

In assenza di osservazioni, la proposta sarà presentata al COREPER e al Consiglio per l'adozione tra i punti senza discussione.

All.: testo riveduto

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato misto CE-Andorra con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro, firmato il 28 giugno 1990, dispone che il Principato adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall'Unione europea e che l'elenco dettagliato delle disposizioni relative è stabilito dal comitato misto previsto all'articolo 17 di detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea assumerà in seno al comitato misto istituito in virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro, con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, di detto accordo è definita nell'allegata proposta di decisione del comitato misto CE-Andorra.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

(Progetto di)

DECISIONE n. 1/2011 del COMITATO MISTO CE-ANDORRA

del ...

che stabilisce l'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo, in appresso "l'accordo", in particolare l'articolo 12 ter, paragrafo 1;

considerando che il suindicato paragrafo 1 dispone che il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall'Unione e che l'elenco dettagliato delle disposizioni relative è stabilito dal comitato misto previsto all'articolo 17 dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle disposizioni dell'acquis dell'Unione che devono essere adottate dal Principato di Andorra a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo è così stabilito:

CATEGORIA DI MISURE DOGANALI DI SICUREZZA	DISPOSIZIONI DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO - REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO ¹	DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO - REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE ²
Dichiarazioni preliminari all'entrata e all'uscita delle merci	<u>Entrata</u> : articoli da 36 bis a 36 quater	<u>Entrata</u> : articoli da 181 ter a 184 quater
	<u>Uscita</u> : articoli da 182 bis a 182 quinques	<u>Uscita</u> : - articoli da 592 bis a 592 quinques e 592 septies (dichiarazione [...] <u>doganale</u> all'esportazione) - articoli da 842 bis a 842 septies (dichiarazione <u>sommara</u> di uscita)
Operatore economico autorizzato	Articolo 5 bis	Articoli da 14 bis a 14 quinques, da 14 septies a 14 duodecies e da 14 octodecies a 14 quinvicies
Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza	Articolo 13	<u>Generali</u> : articoli da 4 septies a 4 undecies
		<u>Entrata</u> : articoli da 184 quinques a 184 sexies
		<u>Uscita</u> : - articoli 592 sexies e 592 octies (dichiarazione [...] <u>doganale</u> all'esportazione) - articolo 842 quinques, paragrafo 2 (dichiarazione <u>sommara</u> di uscita)

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010, GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla stessa data in cui entra in vigore la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del Protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato misto

Il presidente